

DECRETO DIRIGENZIALE N. 144 dell'11 aprile 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - D.Lgs. 387/03, art. 12 - DGR n° 460 del 19/03/2004. Impianti alimentati da fonte rinnovabile: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto alimentato con biogas, della potenza di 6.390 kWe, da realizzare nel Comune di Giugliano in Campania (NA) in localita' Masseria del Pozzo. Proponente: MARCOPOLO ENGINEERING srl.

IL DIRIGENTE

omissis
DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. La società MARCOPOLO ENGINEERING s.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo (CN) alla via S. D'Aquisto n. 4, C.F. e Reg. Imprese C.C.I.A.A. CN: 02090330040, di seguito "proponente", è autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) alla costruzione e all'esercizio di:

a) un impianto di produzione di energia elettrica alimentato con biogas della potenza di 6.390 kWe, da realizzare nel Comune di Giugliano in Campania (NA) presso la discarica della FIBE s.r.l. in località Masseria del Pozzo;

L'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Le predette opere devono essere realizzate nei siti indicati nelle cartografie unite al presente atto, di cui costituiscono parte integrante.

2. La costruzione dell'impianto e delle opere connesse deve avvenire in conformità al progetto definitivo valutato nell'istruttoria. L'autorizzazione, fatte salve le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni formulate nel corso del procedimento autorizzativo, dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

a) prescrizione dell'ASL Napoli 2: "comunicare, ai sensi del DPR 303/56 e s.m.i, al Servizio di Protezione Prevenzione dell'ASL NA 2 l'inizio lavori";

b) prescrizione della SAM Reta gas: "il proponente adotti le modalità esecutive indicate nella nota tecnica dallo stesso inoltrata a seguito delle integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi del 19/07/2004";

c) prescrizione del Comune di Giugliano: "la necessità, in base alla normativa vigente, per quanto disposto dalle Ordinanze Sindacali del 25/12/1994 e del 12/12/199 nonché dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'uso della rete fognaria, che gli scarichi indiretti vadano in vasca a tenuta stagno";

d) prescrizioni della Provincia di Napoli:

1. "Il criterio generale per l'individuazione dei limiti di emissioni e la classificazione degli inquinanti è quello indicato dal D.M. 5 febbraio 1998 Allegato 2, suballegato 1 - Punto 2 - Tipologia biogas;

2. l'impianto deve essere alimentato a biogas e rispettare i seguenti limiti alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 5% e devono essere misurati a valle del relativo sistema di abbattimento:

- polveri totali 10 mg/Nm³
- ossidi di azoto 450 mg/Nm³
- ossidi di zolfo 50 mg/Nm³
- sostanze organiche volatili 150 mg/Nm³
- acido cloridrico 10 mg/Nm³

- acido solfidrico e mercaptani 2 mg/Nm³
- acido fluoridrico 2 mg/Nm³
- monossido di carbonio 500 mg/Nm³
- Nox 450 mg/Nm³
- CO 500 mg/Nm³

Per gli inquinanti Polveri totali, Sostanze organiche volatili, Acido cloridrico e Acido fluoridrico la concentrazione limite è intesa come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di un'ora. Per le altre sostanze inquinanti, che si possono generare in relazione al combustibile impiegato o alla tipologia del processo adottato, si devono applicare i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990.

3. L'impresa dovrà effettuare i controlli sulle emissioni al fine della determinazione dei parametri sopracitati, se non diversamente specificato dalle Autorità competenti nonché dalla Presidenza della Conferenza di servizi, almeno con cadenza annuale.

4. Qualunque anomalia di funzionamento tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto.

5. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei limiti di emissione sopra citati.

6. La determinazione degli inquinanti deve essere eseguita adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'allegato 4 del D.M. 12 luglio 1990 integrati e sostituiti da quelli indicati dal D.M. 25 agosto 2000.

7. Il Biogas deve avere le seguenti caratteristiche:

- metano 30% in volume come minimo
- idrogeno solforato (H₂S) 1,5% in volume come massimo
- P.C.I. 12.500 KJ/Nm³ come minimo

8. Deve essere predisposto, essendo la potenza termica dell'impianto superiore ai 6 MW termici, il controllo in continuo di:

- monossido di carbonio CO
- ossidi di azoto Nox
- ossigeno O₂

Per quanto riguarda il controllo in continua degli Sox, sempreché la Presidenza o le Autorità competenti non lo ritenga necessario, si riserva di chiederlo al recepimento delle analisi del biogas in caso di accertamento della presenza di zolfo. In caso contrario si richiede in discontinuo degli ossidi di azoto con cadenza mensile per i primi tre mesi dall'avviamento.

9. Deve essere inoltre rispettata la quota minima di trasformazione del potere calorifico del biogas in energia elettrica secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 5 febbraio 1998.

10. L'impresa deve procedere alle comunicazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 203/88.

11. Ulteriori prescrizioni potranno essere imposte al recepimento delle analisi attestanti la composizione del biogas all'avviamento, nonché al recepimento delle analisi biennali del biogas."

Al fine di effettuare i controlli di competenza, il proponente è obbligato a trasmettere ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" e alla Provincia territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato.

L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità copetenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art. 7, comma 5, del DPR 203/88. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e successivamente con cadenza annuale, il proponente dovrà effettuare le necessarie analisi inoltrando i referti agli Enti preposti al controllo (ARPAC e Provincia). Per quanto riguarda, in particolare, il controllo in continuo degli SO_x, questo è attivato dal proponente a seguito delle analisi del biogas e0 in caso di accertamento della presenza di zolfo.

3. I lavori di realizzazione dell'impianto, in analogia a quanto previsto dall'art 4 della Legge n. 10 del 28/01/1977 e s.m.i., devono iniziare entro sei mesi dalla notifica del presente atto e terminare entro 24 mesi dalla stessa data. L'impianto deve essere posto in esercizio entro il semestre successivo

all'ultimazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate.

L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche", la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione, questa corredata da documentazione, a firma di professionista abilitato, con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, devono essere autorizzate dalla Regione Campania, Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche".

Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Il proponente è obbligato a comunicare ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche" e alla Provincia territorialmente competente la data di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto autorizzato.

4. Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, al Ministero delle Attività Produttive e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, a cura della struttura procedente.

5. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso amministrativo, entro trenta giorni, nei confronti della Regione Campania, giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive, al Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario", al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 e al BURC per la pubblicazione nella sua forma integrale.

11 aprile 2005

Guerrero




OGGETTO: DISCARICA: CAVA GIULIANI (NA) AREA UBICAZIONE IMPIANTO PLANIMETRIA		MARCOPOLO INGEGNERIA	
COMMITTEE:			
NUMERO DI 400-G34	FOGLIA N° 01	REGISTRO N° 00	
Data: 28/10/03	Designazione: P.R.	Per ricevimento: A3	Per deposito: A3
Scala: 1:2000		Note: A3	
Note:			

ALLEGATO DD n° 144 dell' 11 APR. 2005



ALLEGATE AL DDN^F 144
del 11 APR 2005



ALLEGATO AL DD n° 144
del 11 APR. 2005